

Comitato scientifico:

*Elisabetta Bertacchini (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza), Giuseppe Buffone (Magistrato), Paolo Cendon (Professore ordinario di diritto privato), Gianmarco Cesari (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma), Bona Ciaccia (Professore ordinario di diritto processuale civile), Leonardo Circelli (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura), Vittorio Corasaniti (Magistrato), Francesco Elefante (Magistrato), Annamaria Fasano (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione), Cosimo Ferri (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia), Eugenio Forgillo (Presidente di Tribunale), Giusi Ianni (Magistrato), Francesco Lupia (magistrato), Giuseppe Marseglia (Magistrato), Piero Sandulli (Professore ordinario di diritto processuale civile), Stefano Schirò (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Bruno Spagna Musso (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Paolo Spaziani (Magistrato), Antonio Valitutti (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Alessio Zaccaria (Professore ordinario di diritto privato)*

---

## **Sostituzione in udienza, delega scritta o delega orale?**

Articolo di **Iacopo Savi**

L'art. 14, comma 2 ultimo periodo, della L. 247/12 la "riforma forense" dispone:

*"Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta".*

Il testo della norma appare chiaro, la sostituzione nell'attività difensiva nella singola udienza può essere data, ad un altro avvocato, oralmente, che nella pratica si riduce ad una dichiarazione resa dal sostituto; richiesta invece la forma scritta nel caso in cui il sostituto sia un praticante abilitato al patrocinio.

Pertanto la norma consente all'avvocato di non doversi munire necessariamente della prova scritta della delega conferitagli dal collega essendo sufficiente comunicare al giudice l'esistenza della delega a voce<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://www.laleggepertutti.it/28802\\_riforma-forense-sostituzione-in-udienza-dellavvocato-senza-delega-scritta#sthash.ob1iCECA.dpuf](http://www.laleggepertutti.it/28802_riforma-forense-sostituzione-in-udienza-dellavvocato-senza-delega-scritta#sthash.ob1iCECA.dpuf)

Di fatto è stata elevata a rango legislativo la pratica, in uso in molte Corti, di sostituzione orale con espressa menzione (e dunque di assunzione di responsabilità) a verbale (tanto è vero che non era raro che il sostituto si riservasse di depositare in Cancelleria la delega scritta laddove il Giudice non accettasse la sola dichiarazione a verbale).

Si tratta di una importante semplificazione soprattutto in caso di impedimento improvviso dell'avvocato titolare della causa alla partecipazione all'udienza potendo farsi immediatamente sostituire da un collega.

Tale disposizione ha trovato la sua concreta attuazione a mezzo ordinanza del 18/04/2013, Tribunale di Milano, es. Dott. Buffone, il quale ha espressamente stabilito che: "...in base all'art.14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo per il praticante abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti (omissis)".

Tuttavia con circolare del 30.09.2013, pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano, la Presidenza della Corte di Appello di Milano<sup>2</sup> ha, viceversa, espresso una interpretazione particolarmente stringente della disposizione in esame:

*"una corretta lettura di tale disposizione consente tuttavia di ritenere (secondo l'interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di questa Corte) che la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l'incarico".*

Tale stringente interpretazione, seppur di autorevole provenienza, non può essere condivisa, a sommosso avviso di chi scrive, poiché, se così fosse, svuoterebbe di senso e significato la disposizione stessa.

Se, infatti, è necessaria la presenza del Dominus delegante in udienza, allora non ha senso la sua sostituzione poiché verrebbero meno le ragioni stesse della sostituzione.

Appare un ulteriore impedimento formale di cui, nello stato in cui si trova la giustizia civile e l'avvocatura, non se ne sentiva il bisogno.

Urge dunque un intervento chiarificatore o, quanto meno, una indicazione specifica ed unitaria presa di concerto, se del caso, con l'avvocatura stante l'invito a sensibilizzare gli avvocati "qualora la S.V. condividesse tale interpretazione".

---

<sup>2</sup> [http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati\\_news/CA\\_avviso\\_sostituzioni\\_collaboraz.pdf](http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_news/CA_avviso_sostituzioni_collaboraz.pdf).



## **CORTE D'APPELLO DI MILANO**

*PRESIDENZA*

Prot. 211 / Pres / 13

Milano, 30 settembre 2013

**Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
di Milano e dell'ULOF**

**Oggetto: Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni.**

Con sempre maggiore frequenza si registra, nel corso delle udienze civili, la presenza di Avvocati, privi di nomina scritta a sostituto processuale, che ritengono trattarsi di adempimento non più necessario in base alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'art. 14 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta".

Una corretta lettura di tale disposizione consente tuttavia di ritenere (secondo l'interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di questa Corte) che la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l'incarico.

Diversamente si potrà provvedere con delega scritta.

Ove la S.V. condividesse tale interpretazione, si prega di voler sensibilizzare sul punto gli Avvocati del distretto, al fine di consentire, in un'ottica di collaborazione, il regolare svolgimento delle udienze.

**Il Presidente  
Giovanni Canzio**